

L'insegnamento universitario del diritto del lavoro

Laurent Gamet

Nelle facoltà di diritto francesi, il diritto del lavoro viene generalmente insegnato al terzo anno della *Licence* (laurea triennale¹). All'inizio di tale percorso di studio, gli studenti non hanno alcuna conoscenza della materia, anche se spesso ne hanno un'idea più o meno vaga, e più o meno accurata, grazie alla loro cerchia familiare o alla loro esperienza lavorativa. Gran parte di ciò che gli studenti sanno sul diritto del lavoro lo apprendono durante la *Licence*, e pochissimi di loro lo approfondiranno durante il Master.

Nell'ambito della *Licence*, le lezioni di diritto del lavoro sono solitamente impartite in un corso annuale. Tuttavia, gli studenti possono frequentarne solo la metà, in virtù del «sistema semestrale» degli studi universitari. Quando la materia è una delle «unità fondamentali», i «travaux dirigés»² sono aggiunti alle lezioni del professore. Non è così, invece, quando la materia è scelta tra le cosiddette «unità complementari». Alla stregua dell'anno accademico, che è diviso in due seme-

¹ Gli studi universitari in Francia iniziano dopo il *lycée* e il *baccalauréat*. Iniziano con una «Licence» triennale e proseguono, se lo studente è autorizzato, con un «Master» biennale, secondo il cosiddetto processo di Bologna... che in Italia non viene applicato!

² Si tratta di una caratteristica specifica della Francia: i «travaux dirigés (TD)» sono gruppi di circa 30 studenti, guidati da un «chargé de travaux dirigés» (di solito uno studente che si prepara al dottorato di ricerca o un professionista, come un avvocato). Durante il «TD» vengono discussi e corretti gli esercizi somministrati dal professore. I «TD» durano generalmente 15 ore a semestre per un corso totale di 33 ore.

stri, il corso di laurea in diritto del lavoro segue il più delle volte la *summa divisio* tradizionale in Francia, distinguendo tra rapporti di lavoro individuali, i cui rudimenti vengono insegnati nel primo semestre, e collettivi, insegnati nel secondo semestre (con due professori che a volte condividono l'insegnamento annuale).

Tuttavia, questa *summa divisio* è poco convincente dal punto di vista pedagogico. In primo luogo, se gli studenti decidono di abbandonare il corso di diritto del lavoro durante l'anno, non avranno una visione complessiva della materia. In secondo luogo, alcuni dei concetti trattati nella sezione dedicata alle «relazioni collettive di lavoro» devono essere conosciuti per comprendere il corso dedicato alle relazioni individuali. Ad esempio, come si può studiare il licenziamento di un rappresentante dei lavoratori, che è soggetto a un regime speciale, senza parlare della rappresentanza del personale? Un altro esempio: la legge sull'orario di lavoro pone molta enfasi sulla contrattazione collettiva. Come si può pensare di trattare la deroga alle 35 ore settimanali senza menzionare il contratto collettivo di lavoro, che è alla base di tale deroga? Certo, il docente può anticipare l'argomento e dare qualche spiegazione sul contratto collettivo, ma poi dovrà necessariamente accennare a quali sono i sindacati rappresentativi, che sono gli unici a poter stipulare quel contratto collettivo... Nel passaggio tra i due momenti, si rischia di perdere gli studenti, o quantomeno di dare l'impressione che l'argomento sia disarticolato.

Invertire l'ordine, partendo dai rapporti collettivi, potrebbe essere una soluzione, ma non eliminerebbe del tutto l'ostacolo: possiamo davvero fare a meno, all'inizio del corso, di definire prima il lavoratore e il datore di lavoro e quindi il campo di applicazione del diritto del lavoro? Non si dovrebbero studiare prima le fonti del diritto del lavoro? Inoltre, alcuni aspetti trasversali del diritto del lavoro sono difficili da inserire in una casella o in un'altra: è il caso, ad esempio, della sicurezza sul lavoro.

Si può quindi prevedere una struttura diversa per il corso di *Licence*. Nel primo semestre ci dovrebbe essere un'introduzione generale al diritto del lavoro, incentrata sugli aspetti chiave di tale disciplina (il lavoratore, il datore di lavoro, i due canali di rappresentanza del personale, la salute e la sicurezza, l'uguaglianza e la discriminazione, per esempio) e sulle sue fonti (il diritto internazionale, il diritto europeo, il diritto costituzionale, il diritto legislativo, il diritto contrattuale-collettivo, i collegamenti tra le fonti). Il professore dovrebbe fornire una panoramica generale della materia, delineandone i temi principali ed evidenziando le dimensioni politiche e sociali delle questioni sollevate. Il vantaggio principale di questo tipo di organizzazione è che tale introduzione generale sarebbe di per sé sola sufficiente se lo studente dovesse decidere di abbandonare lo studio della materia; la stessa fornirebbe, infatti, un'introduzione ai concetti principali del diritto del lavoro. Inoltre, darebbe agli studenti il sostrato di acquisizioni necessarie per approfondire il mondo del diritto del lavoro nel secondo semestre. Nella seconda parte dell'anno, il docente potrebbe organizzare lo studio del diritto partendo dalle basi che sono state gettate, eventualmente seguendo la *summa divisio* tra rapporti individuali e collettivi di lavoro, il cui valore non viene più discusso in questa sede.

L'insegnamento del primo anno del Master consiste nell'approfondire e studiare le norme nel dettaglio. È anche l'occasione per consolidare i collegamenti tra i diversi corsi, in particolare quelli che hanno come epicentro il lavoro o le questioni sociali, come il diritto della sicurezza sociale, il diritto del lavoro europeo e il diritto della funzione pubblica del lavoro pubblico. Nel secondo anno del Master, proprio quando lo studente sta per entrare nel mondo professionale del lavoro, c'è (solo) il tempo per un'introduzione alla pratica professionale, che sarà perfezionata da un tirocinio, dai primi anni di pratica ed eventualmente da una scuola professionale (come le scuole di formazione per avvocati).

Tuttavia, già durante la *Licence*, gli studenti sono desiderosi di mettere in pratica le loro conoscenze e sono sensibili alla critica secondo cui gli studi universitari forniscono una preparazione troppo teorica. Occorre tuttavia sottolineare come durante la *Licence* non si tratta di rendere gli studenti immediatamente operativi (cosa che peraltro potrebbe essere attuata solo su questioni di base). Esistono altri percorsi rispetto alla laurea triennale in giurisprudenza, di tipo professionalizzante, che consentono agli studenti di essere immediatamente operativi. Sebbene non si rinunci a evocare situazioni pratiche per dare rilievo e illustrare il punto oggetto di insegnamento, o anche a mostrare agli studenti come nella pratica si individua la norma, la si discute e la si inserisce in una strategia giudiziaria, la sfida della laurea triennale è quella di affrontare il diritto – e il diritto del lavoro in particolare – dall'alto e nel tempo, spiegando agli studenti la sua storia, i suoi fondamenti, la sua collocazione nelle questioni sociali contemporanee, i suoi presupposti politici e l'ideologia che sta dietro alle controversie. La storia, l'economia e la scienza politica trovano in tale sede il loro posto.

Un giurista, e a maggior ragione un buon giurista, è colui che sa individuare il problema (giuridico) da risolvere, si pone le domande giuste, ragiona in modo rigoroso combinando elementi giuridici e fattuali: questo è il vero sapere del giurista. È essenziale – per non dire imprescindibile – avere una chiara visione delle questioni poste, della posta in gioco, del loro inserimento in un quadro concettuale più ampio, e la capacità di argomentare in modo logico e convincente, ed è a questo fine che dovrebbe essere indirizzato l'insegnamento universitario nella *Licence* e nei primi anni dei Master. Formare uno studente significa mettere il diritto in prospettiva, contestualizzarlo e non cadere in un eccessivo positivismo e tecnicismo.

In altre parole, un buon giurista è colui che, dopo aver completato i suoi studi, sa identificare la questione giuridica rilevante, individuare la norma di legge appropriata, articolare gli elementi giuridici e fattuali secondo una linea di ragionamento per arrivare a una conclusione, a un consiglio pertinente o a un'argomentazione rigorosa a sostegno di un'opzione tra quelle in discussione, il tutto con un linguaggio chiaro, impeccabile e preciso. Un buon giurista è anche fantasioso: sappiamo tutti che “*il diritto è la più potente scuola di immaginazione. Mai un poeta ha interpretato la natura così liberamente come un avvocato la realtà*” (Jean Giraudoux, *La guerre de Troie n'aura pas lieu*).

I docenti devono risvegliare le menti, alimentare lo spirito critico, insegnare a ragionare con la propria testa e ad articolare gli elementi in modo logico e ri-

goroso. Le facoltà di giurisprudenza non possono e non devono ridursi a scuole professionali – che hanno i loro meriti, ma solo all’inizio della vita professionale. Se vogliono diventare buoni professionisti, non c’è consiglio migliore da dare agli studenti che quello di leggere la dottrina giuridica più impegnativa. Se l’inserimento nel mondo del lavoro è un obiettivo, gli studi universitari non possono ridursi all’apprendimento delle corrette condotte professionali (diritto in azione), della casistica. Tali studi sono anche – e soprattutto! – un momento di elevazione culturale e di pensiero fondamentale (pensare il diritto). *“La mente, infatti, non è come un vaso che deve essere riempito, ma è piuttosto una sostanza che ha bisogno solo di essere riscaldata; la mente deve essere ispirata da un ardore di indagine che la spinga vigorosamente alla ricerca della verità”* (Plutarco).

Avrei tanto voluto parlare di tutto questo con il professor Riccardo Del Punta, che non era solo un ricercatore di spicco, ma anche un docente molto apprezzato dai suoi studenti. Colgo l’occasione per ringraziarlo per la gentilezza con cui mi ha accolto in ogni mia visita all’Università di Firenze.